

Comunità Montana di Valle Trompia

Provincia di Brescia

N. ____ di rep. del ____ 2020

OGGETTO: Patto di Governance tra i soci pubblici della Società per Azioni "A.S.V.T. S.p.A".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTI addì ____ del mese di ____, nella sede della Comunità Montana di Valle Trompia, in Via Giacomo Matteotti n. 237.

Avanti a me dott. Armando Sciatti Segretario dell'Ente autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa in favore della Comunità Montana di Valle Trompia, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto approvato con delibera Assembleare n. 34 del 30.12.2009

SONO COMPARSI

- In nome e per conto del Comune di ____, con sede a ____ in Via ____ n. ____, il Sindaco pro tempore ____, nato a _ () il ____ ed ivi residente, domiciliato per le funzioni presso la sede provinciale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ----- in data ----- Codice fiscale: ____
- In nome e per conto del Comune di ____, con sede a ____ in Via ____ n. ____, il Sindaco pro tempore ____, nato a _ () il ____ ed ivi residente, domiciliato per le funzioni presso la sede provinciale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ----- in data ----- Codice fiscale: ____
- In nome e per conto del Comune di ____, con sede a ____ in Via ____ n. ____, il Sindaco pro tempore ____, nato a _ () il ____ ed ivi residente, domiciliato per le funzioni presso la sede provinciale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ----- in data ----- Codice fiscale: ____

Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO CHE:

- L'art. 2341 bis del codice civile: I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata

superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

- i sopraelencati enti pubblici detengono complessivamente una quota di n. 2.252.614 azioni della società corrispondente al 25,10% (venticinque virgola dieci per cento) del capitale sociale della Società;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – ENTI SOTTOSCRITTORI

E' costituito il presente patto parasociale, tra i seguenti soci pubblici della società ASVT spa:

Comune	numero azioni	% rappresentanza patto Sindacato
Bovegno	1147	0,051%
Bovezzo	1000	0,044%
Brione	253	0,011%
Caino	92418	4,103%
Concesio	1124	0,050%
Collio	100686	4,470%
Gardone V.T.	375285	16,660%
Irma	974	0,043%
Lodrino	100828	4,476%
Lumezzane	1206	0,054%
Marcheno	149892	6,654%
Marmentino	974	0,043%
Nave	110624	4,911%
Pezzaze	111161	4,935%
Polaveno	507	0,023%
Sarezzo	437852	19,438%
Tavernole sul Mella	27825	1,235%
Villa Carcina	277716	12,329%
Comunità Montana Valle Trompia	31724	1,408%
Lumetec S.p.a/Az. Spec. Albatros	429418	19,063%
	2252614	100,000%

ART. 2 - OGGETTO

Il presente accordo tra soci, presentandosi quale regolamento integrativo dei patti contenuti nell'atto costitutivo della società, regola l'esercizio del diritto di voto e, pertanto, il comportamento dei partecipanti in sede di assemblea o di altro organo collegiale, dando così stabilità agli assetti proprietari e controllo dell'indirizzo della società, servendo da difesa contro manovre speculative da parte di soggetti estranei al sindacato, onde attuare, ad esempio, progetti ed operazioni a lunga scadenza.

Il presente accordo, contempla anche il patto di preventiva consultazione, sulla scorta del quale gli aderenti devono discutere preventivamente l'orientamento del voto, svolgendo una funzione informativa (per esempio, relativamente:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina dei componenti l'organo amministrativo ed il collegio sindacale;
- alla determinazione dei compensi degli stessi;
- all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società;
- alla stipulazione di convenzioni tipo per la gestione dei servizi pubblici;
- alla proposta di acquisto o vendita di partecipazioni o di rami d'azienda).

ART. 3 – MANTENIMENTO QUOTA PUBBLICA

1. Gli Enti si obbligano a mantenere in proprietà la quota indicata nello statuto della società (pari al 25,1% alla data dell'1/1/2020 delle azioni rappresentanti il capitale sociale della "ASVT S.p.A.").
2. Resta convenuto tra gli Enti aderenti che il trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni da ciascuno detenute nella "ASVT S.p.A." comporterà la perdita, da parte dell'Ente locale cedente, dei diritti che gli derivano dal presente patto.
3. Nell'ipotesi in cui un Ente intenda recedere o comunque alienare una quota della propria partecipazione al capitale della "ASVT S.p.A.", questi è obbligato ad alienarla nel rispetto dello statuto della società, al terzo indicato dalla Assemblea dei soci sindacati prevista dall'art. 4 del presente patto, la quale decide con le maggioranze e secondo le modalità previste al medesimo art. 4, o, in difetto di tale indicazione, agli Enti locali già soci della "ASVT S.p.A." e già vincolati al presente patto. Questi ultimi sono a loro volta obbligati ad acquistarla, ciascuno in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale della "ASVT S.p.A."

ART. 4 - CONCERTAZIONE DEL CONTENUTO DEL VOTO DA ESPRIMERE NELLE ASSEMBLEE DI "ASVT S.p.A."

1. Gli enti aderenti al patto per coordinare il loro impegno onde assicurare alla "ASVT S.p.A" una continuità ed uniformità di indirizzo nella gestione, convengono di vincolare in sindacato, ai sensi dell'art. 2341 bis e seguenti del c.c., avente lo scopo di Coordinamento Intercomunale (e d'ora in poi così denominato), le azioni della "ASVT S.p.A." di cui ciascuno è attualmente titolare, impegnandosi altresì a sottoporre al medesimo vincolo quelle ulteriori azioni di cui i sottoscritti Enti dovessero a qualsiasi titolo divenire proprietari (in seguito ad aumento di capitale, ad acquisti o a ridefinizione delle quote in relazione alle risorse patrimoniali);
2. Organi del Coordinamento Intercomunale sono l'Assemblea e il suo Presidente. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Enti partecipanti al presente patto parasociale. Ciascun Ente ha diritto di esprimere un numero di voti pari al numero delle azioni della "ASVT S.p.A." di cui è titolare. In rappresentanza di ciascun Ente è legittimato ad intervenire il Sindaco o un suo delegato;
3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci, Assessori o Consiglieri dei comuni o comunità soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza delle azioni sindacate e la maggioranza degli enti. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco, Assessore o Consigliere, il Presidente decadrà, automaticamente e dovrà essere eletto un nuovo Presidente;
4. L'Assemblea si riunisce presso la sede della Comunità Montana di Valle Trompia per iniziativa del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno il 20% delle azioni sindacate e degli enti aderenti e, comunque, in occasione di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria della "ASVT S.p.A.", almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea della società;
5. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente, inviata mediante posta elettronica certificata, a tutti gli Enti sottoscrittori del presente patto almeno cinque giorni prima della riunione dell'Assemblea del Coordinamento intercomunale. È compito dell'Assemblea del Coordinamento intercomunale l'esame di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci della "ASVT S.p.A." sia in sede ordinaria che straordinaria;
6. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Enti che rappresentino la maggioranza delle azioni sindacate unitamente alla maggioranza degli enti aderenti;

7. Ciascun Ente è obbligato a votare nelle assemblee della "ASVT S.p.A." uniformandosi alla volontà espressa dall'Assemblea del Coordinamento Intercomunale. Nel caso in cui il quorum indicato al punto 6) non sia raggiunto, gli Enti saranno liberi di esprimere il voto secondo il loro personale intendimento. A prescindere dal raggiungimento del predetto quorum, ciascun Ente resta comunque libero di votare secondo il proprio personale intendimento in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della "ASVT S.p.A." che ai sensi di legge legittimano il socio a recedere dalla società. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti una penale risarcitoria del danno emergente e del lucro cessante, il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento. L'eventuale dissenso di uno o più soci sopravvenuto per cause non prevedibili al momento dell'Assemblea di coordinamento comporterà la richiesta di riconvocazione dell'Assemblea stessa con all'ordine del giorno gli argomenti su cui è necessario un nuovo esame e una nuova espressione della volontà dei soci.
8. Delle deliberazioni dell'Assemblea del coordinamento intercomunale dovrà essere redatto, a cura dal Direttore della Comunità Montana o suo delegato, apposito verbale, copia del quale, previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata a ciascuno degli Enti aderenti al sindacato entro tre giorni dalla chiusura della stessa.
9. La segreteria del Patto di Sindacato è svolta da un Ufficio della Comunità Montana individuato dal Direttore dell'Ente.

ART. 5 - GARANZIE

1. Il patto parasociale deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.
2. Ciascun Ente ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione della "ASVT S.p.A." proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della medesima "ASVT S.p.A.", dei servizi pubblici locali.
3. Il componente del Consiglio di Amministrazione che dovrà assumere la carica di Presidente del CdA dovrà essere espressione dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e degli altri Enti pubblici sottoscrittori del patto e verrà indicato colui che otterrà la maggioranza dei consensi in quota capitale ed in numero di adesioni, limitando il voto ai soli Enti indicati nel presente punto;

4. A tutela degli interessi dei piccoli comuni: almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere espressione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti aderenti al patto, e verrà indicato colui che otterrà la maggioranza dei consensi in quota capitale ed in numero di adesioni, limitando il voto ai soli comuni con meno di 5.000 abitanti.

ART. 6 - OBBLIGHI

Ciascun Ente è obbligato a rispettare il contenuto del presente atto.

In relazione alle obbligazioni assunte con il presente atto, gli Enti si impegnano a prevedere nel bilancio di esercizio le somme necessarie a garantirne il rispetto.

ART. 7 - EFFICACIA DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente patto vincola i sottoscrittori e non è opponibile né ai soci non sottoscrittori né alla società, poiché tali soggetti non fanno parte dell'accordo, né, in generale, ai terzi che non l'abbiano sottoscritto. I diritti nascenti dal presente patto sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.

ART. 8 - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTI DAGLI ADERENTI

L'eventuale compimento di atti in violazione dei patti non inficia la validità di tali atti e non ha alcuna ripercussione sulla società.

L'inadempimento genera in capo al socio aderente al patto una responsabilità risarcitoria nei confronti degli altri soci contraenti e la sua espulsione dal sindacato.

ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Gli Enti si impegnano ad effettuare periodiche consultazioni, da attuarsi almeno una volta per trimestre mediante incontri cui parteciperà il Sindaco o il Presidente dell'Ente socio ovvero un loro delegato, aventi ad oggetto la gestione dei servizi pubblici svolta dalla società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della stessa. Il patto di preventiva consultazione, sulla scorta del quale gli aderenti devono discutere preventivamente l'orientamento del voto, svolgendo una funzione informativa riguarderà, per esempio:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina dei componenti l'organo amministrativo ed il collegio sindacale;
- la determinazione dei compensi degli stessi;

- l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società;
 - la stipulazione di convenzioni tipo per la gestione dei servizi pubblici;
 - la proposta di acquisto o vendita di partecipazioni o di rami d'azienda.
2. Scopo della consultazione è quello di tenere continuamente informati gli Enti in ordine all'operato della "ASVT S.p.A.", con particolare riferimento alle modalità ed ai risultati della gestione dei servizi pubblici locali, al fine di un raccordo delle prospettive degli Enti medesimi.
 3. Al fine di favorire codesta attività di consultazione, su iniziativa di uno qualsiasi degli Enti, potranno essere invitati a partecipare all'Assemblea gli amministratori, i sindaci o taluno dei dipendenti della "ASVT S.p.A.", nonché estranei competenti nel settore.

ART. 10 - CONTROLLO E SORVEGLIANZA

1. Gli Enti sono tenuti a sorvegliare l'andamento della gestione della "ASVT S.p.A.", con particolare riguardo alla conduzione dei servizi pubblici che abbiano formato oggetto di affidamento da parte dei singoli Comuni.
2. A tal fine essi possono effettuare visite ed ispezioni nelle aree in detenzione della società, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualsiasi attività connessa; inoltre essi potranno effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

ART. 11 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato per eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o esecuzione del presente contratto.

ART. 12 - ADESIONE DI NUOVI ENTI LOCALI AL PATTO PARASOCIALE

1. L'adesione al presente patto, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, è consentita a quegli Enti locali che intendano affidare alla "ASVT S.p.A." la gestione dei propri servizi pubblici locali.
2. La richiesta di aderire al presente Patto dovrà essere inviata al Presidente del Coordinamento intercomunale di cui al precedente art. 4. Sull'ammissione dell'Ente locale richiedente delibera l'Assemblea del Coordinamento intercomunale con le maggioranze e secondo le modalità previste dal precedente art. 4 del presente patto.
3. L'ammissione al Patto rimane sospensivamente condizionata all'acquisto o alla sottoscrizione, da

parte dell'Ente locale ammesso, di una partecipazione azionaria della "ASVT S.p.A.", acquisto da effettuarsi secondo le modalità ed i tempi indicati nell'atto di ammissione.

4. Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della decisione di cui ai commi 2 e 3, l'Ente locale ammesso a partecipare al presente Patto dovrà dichiarare, nella stessa forma usata per la stipula del presente Patto, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nel patto medesima.
5. Per effetto dell'adesione al Patto, l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

ART. 13 - DURATA

Il presente patto di sindacato di voto ha durata fino al 30/04/2025 (5 anni).